IL MONITORE ECCLESIASTICO

Anno XLVI - Serie IV - Vol. III - Fasc. XII - Dicembre 1921

SOMMARIO. — ATTI DEL S. P. — Allocuzione Concistoriale, p. 369. — S. ROM. ROTA. — I. *Vicariatus de Chan-si.* Nullitatis matrimonii, p. 357. — II. *Alexandrin.* Jurispatronatus, p. 359. — III. *Clavaren.* Executionis sententiae, p. 361. — LETTURA DEL CODICE. — Fine del IV libro: La sospensione ex ioformata conscientia, p. 363. — CRONACA ECCLES. — Atti del Concistoro del 21 novembre, p. 369. — INDICE PROGRESSIVO, p. 373. — INDICE ANALITICO, p. 381.

ATTI DELLA SANTA SEDE

Sacra Romana Rota.

I.

S'annulla il matrimonio per difetto di consenso nel semifatuo. (Cfr. *A. A. S.*, XIII, 54).

Vicariatus Apostolici de Chansi Meridionali. — *Nullitatis matrimonii*, 14 novembre 1919. — A Ta-li, nel Vicariato Apostolico dello Chansi Meridionale in Cina, nel 1900 la fanciulla Hin, di anni 13, allora pagana, veniva sposata col rito consueto al trentenne Tsi-tcheng-lin, pure pagano. Ben presto ella potè conoscere che il marito era affatto impari al governo della casa e ignaro di ciò che riguarda l'uso del matrimonio, e degli obblighi dello stato che assumeva. Quattro anni dopo, la giovane si convertiva al Cristianesimo, e riceveva il nome di Maria, mentre il marito persisteva nella sua religione. I costumi però della neofita furono ben poco conformi alla sua fede, chè continuò ad avere relazioni illecite con un altro, senza che il marito pur si adontasse di tal cosa, nota per altro a tutti. Parecchi anni dopo, abbandonata da lui, e vedendosi rifiutati i Sacramenti, Maria-Hin chiese che fosse dichiarato nullo il suo matrimonio, ed il giudice delegato, il 6 ottobre 1916, esaminato il caso, pronunziava sentenza affermativa, per difetto di consenso, da parte dello sposo.

La S. Romana Rota, dietro appello del Difensore del Vincolo, si propose la causa nella consueta formola: « Se nel caso consti della nullità di matrimonio »; omettendo, come di competenza del S. Offizio (Codex J. C., can. 247 § 3), quanto può riguardare il Privilegio Paolino. La risposta del Turno Prior-Sincero-Cattani fu affermativa. Eccone le ragioni:

In diritto. — Contraendosi il matrimonio per mutuo consenso delle parti, si richiede alla sua validità l'uso di ragione, ed inoltre, come in ogni contratto, una sufficiente discrezione che permetta di conoscere, almeno in confuso, la natura e le proprietà essenziali del contratto stesso; discrezione che dev'esser maggiore quando trattasi del contratto matrimoniale, come quello che è irrescindibile e onerato di gravi obbligazioni. Tale dottrina fu pure sancita nel Codice di Diritto Canonico, canone 1082, § 1. Per questo ancora fu assegnata l'età canonica, avanti la quale il matrimonio non è nè lecito nè valido, e dopo la quale si ha la presunzione della necessaria maturità di giudizio. Tale presunzione però è solo *iuris*, non anche *de jure*, e perciò, se consti che la necessaria discrezione manchi, il matrimonio è invalido e illecito, sebbene contratto in età canonica.

Nel fatto. — *a*) Si tratta di matrimonio tra infedeli, al quale è sufficiente il consenso delle parti espresso in qualunque modo. Nel caso nostro, dalle affermazioni dei testi, l'espressione nel modo consueto non mancò da parte dello sposo.

b) All'epoca del matrimonio questi aveva 30 anni; in diritto quindi si presume che intendesse sufficientemente la natura del contratto.

c) Dalle affermazioni dei testi però, alle quali non toglie valore la deposizione in parte contraria del fratello della sposa, essendo questo teste sospetto, risulta che Tsi-tcheng-lin era comunemente ritenuto e chiamato « *semifatuo* », incapace di curare i menomi affari e fin di vestirsi; per anni, senza dar ombra di indignazione, lasciò che la moglie vivesse notoriamente male; per ciò poi che riguarda il contratto matrimoniale, era di una estrema ignoranza. Per conseguenza non era nello stato di dare un consenso che fosse sufficiente alla validità del contratto matrimoniale. E mancando il consenso, non sussiste matrimonio.

II.

Della prova del giuspatronato familiare. (*A. A. S.*, XIII, 61).

Alexandrin. — *Juspatronatus*, 14 novembre 1919. — Nella Cattedrale di Alessandria il Can. Niccolò della nob. famiglia Stortiglione, con testamento del 25 settembre 1476 fondò e dotò due cappellanie di giuspatronato attivo e passivo riservato alla propria parentela. Con decreto del 29 agosto 1583 delle due cappellanie si eresse un canonicato sotto il titolo di N. S. della Consolata. Alle cappellanie e poi al canonicato presentarono sempre coloro che erano stati chiamati patroni dal fondatore: ma nel 1767, morto Gerolamo Stortiglione, e non conoscendosi alcuno che fosse di questa parentela, questa fu ritenuta estinta e il giuspatronato fu esercitato dalle sue figlie e dai loro discendenti.

Nel 1911 era vacante il canonicato di cui sopra e furono fatte due presentazioni. Da una parte la sig.a Carola di Lorenzo Mignone e Luigia Buzzi-Langhi, sorelle, e rispettivamente i figli e nepoti Giuseppe, Riccardo e Francesco Mignone, nel tempo utile, presentarono il Sac. Domenico Olivero; dall'altra Aristide Stortiglione di Fossano, convinto di poter esercitare il giuspatronato, presentò il Sac. Pio Ratti. Di qui la questione se ai primi o a quest'ultimo si debba riconoscere il giuspatronato e quindi quale dei due presentati debba essere investito del beneficio. Tale questione fu già trattata dalla Rota e decisa in favore del nob. Stortiglione nel turno del 14 gennaio 1914 (Cfr. *M. E.*, vol. XXVI, p. 451); ora essendosi appellato, si tratta se quella decisione debba confermarsi o meno.

In diritto. — Tutti sanno che in diritto, le questioni riguardanti la natura del giuspatronato devono essere giudicate in base alle leggi di fondazione. È infatti diritto del fondatore lo stabilire a suo piacimento le qualità del giuspatronato. Posta la possibilità e l'onestà delle condizioni che egli vi appone, poco importa anche se esse siano conformi o contrarie al diritto comune. Quindi, più che altro, bisogna indagar bene quale sia stata la volontà del fondatore e che cosa di fatto egli abbia stabilito.

Il giuspatronato familiare non dev'essere confuso col gen-

tilizio; poichè il primo comprende i discendenti del fondatore in linea mascolina, il secondo anche i collaterali.

Stabilire poi nei casi particolari se il giuspatronato è familiare o gentilizio, è questione di fatto che si deve definire in base alle leggi di fondazione. Bisogna ancora notare che la *famiglia* può essere presa in due sensi: *effettiva* o *contentiva*. La prima comprende gli agnati discendenti soltanto dal testatore, o da colui che egli ha stabilito capo o stipite di quella tale famiglia; la seconda comprende tutti i discendenti dagli agnati trasversali. Ora Nicolò Stortiglione chiamò patroni, come apparisce dai documenti, « Filippo Stortiglione e Ruffino suo fratello... ed essi e qualunque dei loro posteri e discendenti e discendenti dei discendenti sino all'infinito, *purchè discendano o procedano dalla legittima linea mascolina* ».

Nell'ipotesi poi dell'estinzione di questa linea mascolina, volle patroni « gli altri *discendenti come sopra* dalla parentela medesima degli Stortiglioni ».

Il fondatore volle quindi costituire un giuspatronato strettamente familiare ed agnatizio; in modo però che in primo luogo fossero chiamati i discendenti di Filippo e Ruffino in linea mascolina (famiglia effettiva), mancando poi questi, succedessero gli appartenenti alla famiglia contentiva degli stessi, escluse però le donne. Questo è comprovato oltre che dalle parole *discendenti come sopra*, anche dal fatto di avere chiamato quelli che erano della *parentela* degli Stortiglioni; poichè quando il fondatore chiama al giuspatronato la parentela per *cognome*, si presume sempre che abbia voluto chiamare esclusivamente la linea agnatizia.

Nel fatto. — Nel fatto abbiamo che Aristide Stortiglione, come lo provano i documenti pubblici da lui addotti, degnissimi di ogni fede, è discendente di Agostino Stortiglione di Fossano, il quale nel 1605 ottenne dal Municipio di Alessandria, con pubblico istrumento, la dichiarazione di appartenere alla nobile famiglia degli Stortiglione di Novara e il diritto di portarne le armi gentilizie (1). Resta dunque stabilito che Ari-

(1) Siccome il documento in parola era una *minuta*, nè si è potuto trovare l'originale trascritto, è sorta una elegante questione sul valore probativo di essa: alcuni periti opinavano che la stessa *conservazione* della minuta nel pubblico archivio era prova dell'avvenuta confezione

stide Stortiglione è della nobile famiglia del fondatore del beneficio, che è suo discendente in linea maschile e quindi a lui appartiene il giuspatronato.

Possono forse gli appellanti invocare la prescrizione in ragione della possessione più che centenaria? No, perchè, oltre che la possessione non fu pacifica (date le riserve dei Procuratori Fiscali della Curia Alessandrina), è comune la sentenza dei Canonisti che non si deve ammettere la prescrizione nel giuspatronato sia famigliare che gentilizio, poichè i patroni succedono *per diritto proprio* e indipendente, ad essi concesso dal fondatore e non derivante da altro. Perciò resta confermata la sentenza rotale già data.

III.

Incidenti relativi a rimborso di spese per uno svincolo patrimoniale. (*A. A. S.*, XIII, 73).

Clavaren. — *Executionis sententiae*, 12 dicembre 1919. — Nel 1916 una sentenza rotale definì una controversia tra Antonio Bavestrello, parroco di S. M. di Nozarego e l'Arciprete di S. Margherita Ligure, D. Francesco Rollino. La controversia riguardava il giuspatronato di una cappellania fondata nel 1733 da Giov. Stefano Costa. Questi aveva chiamato ad esercitare il giuspatronato attivo e passivo tre categorie di persone: 1° il fratello Bernardo coi suoi discendenti; 2° Gregorio Roisecco coi suoi discendenti maschi; 3° Giacomo Bauchero, notaro, coi discendenti maschi. Dato poi che tutte queste linee fossero estinte stabilì che il giuspatronato attivo restasse al Parroco *pro tempore* di S. Margherita.

Per dirla in breve, l'amministrazione della Cappellania era venuta a finire nelle mani dell'Arciprete D. Rollino, come se non vi fosse più nessuno delle tre linee chiamate ad esercitare il giuspatronato, mentre v'era ancora chi ne aveva diritto,

---

dell'originale; altri invece opinavano il contrario, che, mancando la registrazione, la minuta dimostrasse non essere stata trascritta. Nel caso si potè giungere per altra via a provare l'esistenza dell'originale. Noi riteniamo che l'argomentazione dei primi periti non sia sufficiente, dandosi benissimo il caso di minute conservate, ma non trascritte.

vale a dire il Parroco di Nozarego. Questi, provato il suo diritto, ottenne vittoria prima dal Tribunale diocesano e poi dal Tribunale della S. R. Rota.

Nell'esecuzione della sentenza sorsero dubbi riguardo al « detrarre le spese necessarie ». La Curia esecutrice aveva stabilito: « 1° Il Parroco di Nozarego è liberato dal rimborso della tassa di svincolo della Cappellania. 2° Per la tassa di successione dell'eredità Roisecco spetta al parroco di Nozarego fare la denuncia del passaggio d'usufrutto della Cappellania, ed a Mons. Rollino farsi rimborsare a tutto suo rischio la tassa immeritamente pagata... 3° Non si ammette a Mons. Rollino il prelevo dell'adempimento della Cappellania nel tempo che stette a sue mani ». Ma contro tali disposizioni il parroco di S. Margherita appellò alla Rota, nella quale la questione delle spese da detrarsi fu formulata nel dubbio seguente: « Se e in qual misura nel rendere conto dei beni della Cappellania Costa si debbano detrarre le spese per lo *svincolo* e per la *successione* degli stessi beni e della *celebrazione* delle Messe ».

Trattandosi di tre titoli diversi per i quali si poteva parlare di rimborso, il S. T. nel turno Prior-Sincero-Cattani, diede una triplice risposta.

Alla prima parte rispose: *Non si debbono detrarre le spese fatte per lo svincolo della Cappellania.* Invero: La liberazione della Cappellania dal vincolo legale venne fatta nel 1870 da Pio Roisecco che amministrò i beni della Cappellania dal 1863 al 1876: nel qual tempo diede al nipote Giuseppe Roisecco, che provò di averne diritto, l'amministrazione della medesima. Della consegna che gli fece resta un documento che ben esaminato fa comprendere come una metà della tassa di svincolo già gli era stata compensata coi frutti dei beni della Cappellania nei sei anni (dal '70 al '76) nei quali l'aveva amministrata. V'è d'altra parte una regola generale, confermata dalla S. R. Rota, per la quale si presume che il creditore rimanga soddisfatto dei beni del debitore che egli stesso amministra fin che non risulti il contrario da un rendiconto della sua gestione. D'allora in poi, Giuseppe Roisecco gli rifuse il debito o con denaro proprio o coi frutti della Cappellania. Del resto il debito si deve presumere estinto anche per un'altra regola spesso enunciata dalla S. R. Rota, cioè che l'amministratore (e qui è tale Giuseppe

Roisecco) non si può chiamare nè creditore nè debitore dell'amministrazione prima che ciò risulti dal rendiconto della sua gestione. Ora dei 36 anni nei quali amministrò la Cappellania non abbiamo alcun rendiconto.

Alla seconda parte rispose: Si devono detrarre le spese per la tassa di successione, rimanendo però all'Arciprete Rollino l'obbligo di far sì che Maria Campodonico (erede di Giuseppe Roisecco) nel tempo utile domandi al Fisco una somma corrispondente agli oneri dai quali è gravata la Cappellania, la qual somma, se si otterrà, dovrà dare al parroco di Nozarego. Infatti l'Arciprete Rollino pagò una tassa di successione superiore a quella che avrebbe dovuto, dati gli oneri che gravano la Cappellania. Deve esserne rimborsato poichè non fu sua colpa se pagò più del giusto: potendo però ottenere una diminuzione, gli resta l'obbligo di farlo a favore del parroco di Nozarego.

Nella terza parte rispose: Si debbono detrarre le spese per la celebrazione delle Messe secondo il modo determinato nella sentenza.

E' vero infatti che Mons. Rollino non aveva diritto al giuspatronato della Cappellania; però ne fu per qualche tempo possessore legittimo e dovette quindi amministrarla prudentemente e adempierne puntualmente gli oneri. Perciò, sebbene non avesse il diritto di far suoi i frutti del beneficio è giusto però che gli sia dato lo stipendio per le Messe che egli avèva fatte celebrare.

IL CODICE DI DIRITTO CANONICO

RIASSUNTO E DILUCIDAZIONI

(Continuazione vedi pag. 340).

Il titolo XXXII non fa che applicare il medesimo schema alla grave trasgressione degli altri doveri parrocchiali. Diciamo *degli altri*, e non *di altri*, perchè sebbene il can. 2182 citasse in origine soltanto i can. 467, § 1, su l'amministrazione dei sacramenti, e il can. 468, § 1, su l'assistenza degli infermi, e poi (mediante la correzione ordinata con decreto del 18 ottobre 1917), anche i can. 1330-1332 sul catechismo e 1344 su l'omelia, pure

il can. 2382 ordina di applicare i medesimi can. 2182-2185 anche alla « custodia ecclesiae paroecialis, sanctissimae Eucharistiae, sacrorum oleorum »: sicchè, in pratica, questo titolo XXXII viene a integrare coi precedenti la sanzione di tutti i doveri parrocchiali. Era quindi ben da aspettarsi che la procedura prescritta fosse sostanzialmente la medesima, e cioè, la previa ammonizione, seguita, in caso di mancata emenda, da applicazione di altra pena fatta di concerto con gli esaminatori tenendo presenti le discolpe del parroco; dopo di che, segue la remozione: pel parroco amovibile, senz'altro; pel parroco inamovibile, dopo avere sperimentata invano la privazione parziale o totale dei frutti a beneficio dei poveri (o di cause pie, equiparate ad essi).

Il titolo XXXIII tratta della sospensione *ex informata conscientia*, notissimo provvedimento di facile e speditissima attuazione, sul quale sarà bene fermarci un po', anche per le importanti innovazioni che vi induce il Codice, nel quale troviamo per la prima volta un completo corpo di norme legislative in proposito.

Prima del Concilio di Trento era invalso il principio che i delitti *occulti* dovevano riservarsi unicamente alla sanzione divina, poichè la Chiesa, nel suo foro esteriore, non può giudicare che de manifestis. Per delitti occulti non si potevano imporre che *penitenze volontarie*, non già irrogarsi pene *etiam invitis*. Questo principio doveva però contemperarsi necessariamente al precetto naturale e scritturale che impediva ai Vescovi di « communicare peccatis alienis » ordinando sudditi ch'essi sapevano indegni: tanto più che il divieto di ordinazione non poteva considerarsi come una vera pena, non privando il suddito di un vero e proprio diritto. Si cominciò nel modo più sicuro quando si trattasse di religiosi, pei quali, non avendo velle et nolle, non era il caso di distinguere tra penitenze *volontarie* e sanzioni irrogate *invitis*. Quindi il cap. V del tit. III lib. I delle Decr. stabiliva: « Quoniam esse potest quod Praelati monachorum, eorum *commissa secreta* noverint... ideo nequeunt sublimari »; pei sacerdoti o chierici invece non fu possibile stabilire neppure la sospensione o meglio l'interdetto d'ascenso a ordini: cfr. cap. 4 eod. « Si peccatum noveris fore occultum... poenitentiam imponas...; sed si promovere voluerit non debes prohibere ». L'eccettuazione del *crimen homicidii* fatta al cap. XVII è sol-

tanto apparente, poichè in esso non si tratta solo di delitto, ma di *irregolarità* vera e propria. A questo stato di legislazione si sovrappone ora il noto testo del Concilio Tridentino che nella sess. XIV cap. 1, de ref., stabilì: « Cum honestius ac tutius sit su-« biecto, debitam praepositis obedientiam impendendo, in infe-« riori ministerio deservire, quam cum praepositorum scandalo, « graduum altiorum appetere dignitatem; ei, cui *ascensus ad* « *sacros Ordines* a suo Praelato, ex quacumque causa, *etiam* « *ob occultum crimen*, quomodolibet, etiam extraiudicialiter, « fuerit *interdictus*; aut qui a suis ordinibus seu gradibus, seu « dignitatibus ecclesiasticis *fuerit suspensus;* nulla, contra ipsius « Praelati voluntatem, concessa licentia de se promoveri fa-« ciendo, aut ad priores ordines, gradus et dignitates sive honores, « restitutio, suffragetur ».

Com'è chiaro da questo testo, il Concilio non intendeva infrangere i principî suesposti, poichè non si trattava veramente di *punire* un crimen occultum, ma di prevenire l'ammirazione, e anche indignazione, che un superiore, *conscio* del delitto commesso dall'inferiore, avrebbe necessariamente provato nel vedere ciononostante questi aspirare a un ordine più elevato, o esercitare funzioni del proprio ordine o ufficio: questa indignazione sarebbe stata prevenuta a sufficienza con l'*astensione volontaria*, giustificabile pur col semplice esercizio dell'umiltà cristiana o anche della più ragionevole prudenza, come ricorda espressamente il Concilio con le parole previe: « Cum honestius ac tutius sit, etc. ». Se il suddito non si impone volontariamente questa *pœnitentia*, è dunque per ciò stesso irrationabiliter invitus, e perciò può senz'altro imporgliela il superiore stesso. S'intende quindi ad evidenza come un tal precetto, legittimato dalla coscienza del superiore, non possa essere reso inefficace neppure dal superiore del superiore: prima di tutto, perchè non siamo qui affatto nell'ordine di pena e di reclamo, e secondariamente perchè la coscienza d'un superiore non è necessariamente rischiarata su un dato fatto, come quella d'un altro, sia pure di minor grado.

Intesa e giustificata così la sospensione ex informata conscientia come la stabilì il Tridentino, se ne raccolgono agevolmente questi corollari:

1° Si tratta *soltanto* di delitti *occulti*: è vero che il Concilio

adopra la parola « *etiam* ob occultum crimen », e da questa, autori gravi, come il Bouix (*de iud.* II, p. 325) e altri che cita il D'Annibale (*Th. mor.*, I, 385, 56), argomentano quasi a fortiori per i delitti pubblici; ma quell'*etiam* non deve considerarsi staccato dal suo contesto, ove, specialmente dal parallelo « *etiam* extraiudicialiter » apparisce chiaro che il Concilio riserva i delitti pubblici alla cognitio iudicialis in forma consueta. In altre parole: oltre la forma ordinaria pei delitti pubblici, il Concilio stabilisce un modo per cui possa procedersi *anche* per delitti occulti: è dunque questo modo esclusivamente riservato ai delitti occulti.

2° Si tratta solamente di interdizione dell'ascenso a ordini, e della sospensione dall'esercizio di ordini, dignità, etc.: è dunque una suspensio *ab officio* non già, e in nessun modo, suspensio a *beneficio*. Gli argomenti che in contrario adduce il Santi (in tit. *de appell.* etc., n. 22), che cioè la sospensione ab officio trae seco necessariamente la sospensione a beneficio; che sotto il nome di dignità, grado, onore, menzionati dal Concilio si intendono anche i benefici; che la facoltà d'irrogar pene è cosa favorevole; questi argomenti, diciamo, si confutano da sè medesimi, appena posti a confronto col testo e contesto del Tridentino.

3° Si tratta di una sospensione temporanea, e non perpetua: poichè l'indignazione del superiore, che le dà la base, non può, ragionevolmente, trattandosi di delitto occulto, presumersi duratura in perpetuo. E d'altra parte, una tale sospensione equivarrebbe, come ben nota il Suarez (*de censur.*, disp. 30, sect. I, n. 11) a una vera *deposizione*, la quale, come gravissima fra le pene, non può congetturarsi, ma deve chiaramente esprimersi. Veramente su questo punto i canonisti non son concordi: la stessa S. C. del Concilio in principio inclinò ad ammettere le sospensioni in perpetuo: da ultimo, però, a proposito della celebre causa *Lucionen*, 8 aprile 1848, le escluse, e la sua dottrina passò nell'istruzione della S. C. di Prop. fide 20 ott. 1884: « Exprimi autem debet tempus durationis eiusdem pœnæ: abstineant tamen Ordinarii ab ipsa infligenda in perpetuum. Quod si, ob graviores causas Ordinarius censuerit eam imponere non ad tempus determinatum, sed *ad suum beneplacitum*, tunc ipsa habetur pro temporanea, ideoque cessabit etiam cum iurisdictione Ordinarii suspensionem infligentis ».

Così limitata quella che dopo il Concilio Trid. si usò chiamare sospensione *ex informata conscientia* (frase accettata nella Curia, specie dalla S. C. del C., e consacrata nella bolla *Auctorem fidei*), non sembrò a sufficienza soddisfare le richieste dei Vescovi ai quali era necessario, data la difficoltà della procedura criminale ordinaria, un mezzo più celere e sicuro, non tanto di colpire il delitto, quanto di togliere dal gregge un pastore divenuto lupo rapace. (Cfr. i postulati dei vescovi napoletani nel Concilio Vaticano). Non è quindi a meravigliarsi che alcuni dottori, come il Bouix, il Santi e altri, cercassero di estendere la sospensione ex informata conscientia anche a casi pubblici, anche al beneficio, anche senza limiti di tempo, giungendosi così con essa a quella rimozione e anche privazione per le quali le leggi canoniche stabilivano allora sì lunga e faticosa via.

Nè deve dissimularsi, che, per quanto ingiustificata in teoria, nella pratica si dessero casi in cui una certa estensione era desiderabile e anzi necessaria: « Ubi, v. g. — così il Bouix — sponte se sistere testes recusant, nec Curiae episcopali praesto est saecularis brachii auxilium; vel etiam ubi parochiani de clerico suspendendo diversimode sentiunt, et imminet periculum ne oppositae partes odiis in invicem magis in dies accendantur, etc. ». Lo stesso Benedetto XIV la credeva opportuna nei casi in cui i testimoni volessero che le loro deposizioni « alto silentio condantur, sive demum nomina sua *publicari* recusant » (*de repr. dioec.*, XII, c. 8, n. 5). Che se a questi inconvenienti dovuti alla *pubblicità* del processo canonico ante Codicem, si è ora a sufficienza rimediato nel Codice, specie con la procedura amministrativa, resta però ancora il caso in cui chi riferisce il delitto esiga che il suo nome « nulla prorsus ratione et sub nullo praetextu *nemini* pandatur » (Bened. XIV l. c., cfr. Lega, *de iud.*, vol. IV, n. 395), molto più se non possa indursi in alcun modo a deporre in giudizio segreto, anche se non s'aggiunga la ragione che egli abbia a temere un probabile dànno, fors'anche l'infamia per sè, o per terzi, da una deposizione giudiziaria. La pratica stessa giudiziaria suggerì altre forme e casi: p. es. nella Perusina, *Remediorum*, del 26 sett. 1795 si ebbe un caso tipico in cui il processo fornì la certezza morale, ma non la prova giuridica del delitto; il caso di Carlo Passaglia e suoi seguaci (cfr. Périès, *La procédure*, p. 203) dimostrò che gli ostacoli al processo giudi-

ziale possono provenire anche da leggi civili contrarie o da gravi circostanze d'ordine pubblico; nè sono mancati casi in cui il delinquente stesso, con minacce o altro, positivamente impedì l'introduzione o il proseguimento del processo.

Se dunque con la nuova procedura canonica, giudiziale o amministrativa, sono cessate in genere le ragioni di scandalo pubblico derivante dalla pubblicità dei processi, anche con essa si impone talvolta la necessità di sacrificare il diritto del reo alla difesa e all'appello, ch'è diritto privato, a quello pubblico che i delitti non rimangano impuniti; tanto più se il reo stesso, col porre impedimento al processo, debba ritenersi aver necessariamente rinunziato a quel suo diritto.

Di tale stato di cose ha tenuto esattamente conto il legislatore sia col mantenere nei can. 2186 ss. l' istituto della sospensione ex informata conscientia, sia col definirne teoreticamente i punti controversi, sia con l'allargarne alquanto l'applicazione pratica. È così dichiarato che la sospensione è *ab officio* soltanto (c. 2186), anzi è stabilito che, se sia necessario il sostituto, questo sia compensato ex fructibus beneficii (a suspenso possessi) (c. 2189). Che non si può dare in perpetuum (2188, § 2). Che la sua particolarità, in confronto alla censura, è che non v'è obbligo di manifestare al reo la causa per cui si dà (*ibid.*). Pertanto essa non ha luogo, ove tal causa, cioè il delitto, è *notorio*, vale a dire «ita notum omnibus ut nulla possit tergiversatione celari» (cfr. cap. 21 *de iureiurand.*, II, 24); e neppure ove il delitto è pubblico, eccetto i tre casi indicati nel can. 2199 cioè: *a*) se i delatori, *probi et graves*, denuncino il delitto, ma non intendano in alcun modo deporre in giudizio, nè vi sia altro modo di provare in *giudizio* il delitto (si noti bene: in *giudizio*, perchè al contrario, è sempre necessario « tales collegisse probationes quae Ordinarium certum reddant » e non solo l'Ordinario, ma anche la S. Sede in caso di ricorso: 2190, 2194); *b*) se il chierico stesso è in causa che non si possa fare il processo; *c*) se le difficoltà provengono «ex adversis legibus civilibus, *aut gravi scandali periculo* »: può infatti ancora darsi il caso che anche col processo attuale, o con la procedura amministrativa, lo scandalo non possa evitarsi; il che equivale a dire che i delitti sono e debbono restare occulti « ratione circumstantiarum ». Ove tra i delitti

pubblici uno ve ne sia occulto, la sospensione proporzionata a questo è valida (2192).

Quanto alla procedura il can. 2188 la descrive nel modo più semplice: le monizioni non sono necessarie: è quindi perfettamente soddisfatto il citato postulato dei vescovi Napolitani: « Etenim sinere eos impune abire *et monitos tantum* PRO PRIMA VICE... graviori esset damno et maiora mala christifidelibus importaret. Hinc necesse arbitramur, pro huiusmodi reatibus statim suspensio sanciatur, saltem ad quatuor menses ». Basta invece dare in scritto un decreto in cui, premessa la data, si dica che la sospensione vien data ex informata conscientia seu ex causis ipsi Ordinario notis (sarebbe dunque *invalido*, perchè contradittorio in terminis, un decreto in cui, dopo descritto o nominato il delitto, si concludesse di sospendere ex i. c.) (1), se ne determini la durata (anche *ad beneplacitum*) e l'estensione ossia quali atti vengano proibiti, qualora non sia semplicemente *ab officio*. Può dare norma a ciò il can. 2279.

Fine del IV libro.

CRONACA ECCLESIASTICA.

ATTI DEL CONCISTORO. — Lunedì 21 novembre, il S. Padre tenne il Concistoro Segreto, in cui pronunciò anzitutto la seguente gravissima *Allocuzione:*

« Nel trovarci in mezzo a voi, proviamo di nuovo una cara gioia quantunque non siano pochi gli affari che ci preoccupano, quelli specialmente che riguardano il riordinamento delle relazioni tra la Chiesa e parecchi Stati. Nessuno ignora che, dopo la recente immane guerra, sono sorti dei nuovi Stati od alcuni che già preesistevano si sono ingranditi di nuovi territori. Ora, tralasciando certi argomenti che potremmo qui addurre, è evidente che questi Stati non hanno nessun diritto a reclamare per sè quei privilegi che la Santa Sede aveva concesso ad altri mediante Concordati e Convenzioni speciali poichè ciò che è stato pattuito fra alcuni non può recare ad altri nè pregiudizio nè vantaggio. Vediamo parimenti che alcuni Stati, in seguito a sì gravi e radicali rivolgimenti politici, si sono trasformati al punto da non

(1) Ciò non vieta di manifestare *in altro modo* al chierico la causa c. 2193).

poter più essere considerati come la stessa persona morale con cui già la Sede Apostolica ebbe a trattare per l'innanzi. Dal che naturalmente ne consegue che anche i patti e le convenzioni che prima d'ora furono conchiusi fra la S. Sede e quegli Stati non hanno più alcun valore. Peraltro, se i Capi delle Repubbliche e degli Stati sopradetti volessero stipulare colla Chiesa nuovi patti che siano meglio in rapporto colle mutate condizioni politiche, sappiano che la S. Sede, qualora non vi si opponga particolare ostacolo, non è aliena dal trattare con essi come già con alcune Nazioni sta trattando. Teniamo però a proclamare nuovamente innanzi a voi, Venerabili Fratelli, che non consentiremo mai che in questi Concordati si insinui alcunchè di contrario alla libertà e dignità della Chiesa, poichè importa altamente alla stessa prosperità del civile consorzio, specialmente ai dì nostri, che tale libertà e dignità rimanga salva ed intatta. Certo nessuno vorrà negare che l'armonia tra la Società Civile e Religiosa contribuisca non poco alla tranquillità dell'ordine pubblico che è il fondamento di tutti gli altri beni. I popoli, infatti, che han sofferto tante rovine di ogni genere, troppo oggi desiderano la pace, sia all'interno che all'estero, e intanto Noi vediamo con grande preoccupazione e cordoglio che il solenne trattato di pace non è stato suggellato dalla pace degli animi e che quasi tutte le nazioni, specialmente quelle d'Europa, si stanno tuttora lacerando fra loro in preda a contese sì gravi ed acerbe che, a comporle, si sente ogni dì più il bisogno dell'intervento di Dio misericordioso che ha in mano *la forza e la potenza... la grandezza e l'imperio di tutte le cose* (1).

« Ricorriamo dunque alla Sua clemenza, e non solo imploriamola con supplici preci, ma procuriamo ancora di propiziarla sia con la santità della vita, come col largheggiare in beneficenze verso i bisognosi, che oggi più che mai abbondano dappertutto. E poichè duplice è la causa di questo perturbamento generale in mezzo a cui viviamo, cioè il numero stragrande delle menti traviate dall'errore e dei cuori corrosi dall'odio, è da esaltare la bontà del Signore, *ricco in misericordia*, il quale nel corso di questo anno ha offerto pure una duplice occasione agli uomini mirabilmente acconcia per riparare ai detti mali. Intendiamo dire del settimo centenario solennizzato in memoria della fondazione del Terz'Ordine di San Francesco e della beata morte di S. Domenico; poichè senza dubbio il popolo cristiano, al ricordo di questi grandi Santi ha dovuto sentirsi grandemente infervorato verso le due celesti virtù della carità e della verità. E splendidamente il sommo Poeta cattolico, di cui ricorse quest'anno il sesto centenario — degna-

(1) I *Paralip.* XXIX, 12.

mente con tanto decoro celebrato dai nostri — accoppiando in un unico elogio le lodi di ambedue i Patriarchi, cantava:

L'un fu tutto serafico in ardore,
l'altro per sapienza in terra fue
di cherubica luce uno splendore.

Così, coll'aiuto di Dio, le onoranze si compirono con tanto zelo e affluenza di fedeli da poter ritenere che esse non riuscirono in un vano e passeggiero entusiasmo, ma suscitarono nelle folle spirito di fede e di fratellanza cristiana, veramente sodo e duraturo.

« Ma se Noi Ci rivolgiamo specialmente a Dio per averne un rimedio pronto ed efficace a sanare i mali ond'è travagliata la società umana, non perciò riteniamo che si debbano tralasciare e trascurare quei mezzi e quei rimedi che vengono suggeriti dalla ragione e dall'esperienza. Col servirsi di questi mezzi o rimedi devono certo i reggitori dei popoli procurare il comune bene; ma sarebbe peraltro colpevole il contare soltanto su di essi, non curando l'aiuto di Dio. Ed è per questo che vediamo con piacere, o Venerabili Fratelli, come i rappresentanti di parecchie nazioni si siano radunati in Washington allo scopo di accordarsi sulla riduzione degli armamenti: e non solo auguriamo caldamente che i loro lavori abbiano un felice risultato; ma anzi, unitamente a tutti i buoni, supplichiamo Iddio che voglia assisterli coi suoi lumi; trattandosi non soltanto di alleggerire i popoli di un peso ormai insopportabile — il che non è poca cosa — ma, ciò che più importa, di rendere sempre più remoti, per quanto è possibile, i pericoli di nuove guerre ».

NUOVI VESCOVI. — Terminata l'allocuzione il Santo Padre annunziava, fra le altre, le seguenti provviste delle Chiese:

Metropolitana di Bologna, per Mons. Giovanni Battista Nasalli-Rocca, traslato dalla chiesa titolare Arcivescovile di Tebe. *Metropolitana di Genova*, per Mons. Giosuè Signori, promosso dalla chiesa Cattedrale di Alessandria della Paglia. *Chiesa titolare Arcivescovile di Damasco*, per Mons. Carlo Sica, promosso dalla chiesa titolare Vescovile di Paleopoli. *Chiesa titolare Arcivescovile di Nicea*, per Mons. Giulio Tiberghien, Canonico Lateranense. *Chiesa titolare Arcivescovile di Edessa* per Mons. Mario Giardini, Assistente generale della Congregazione Barnabita, Delegato Apostolico nel Giappone, Parroco de' SS. Biagio e Carlo ai Catinari. *Chiesa Cattedrale di La Crosse*, per Mons. Alessandro Giuseppe Mac Gavick, traslato dalla chiesa titolare Vescovile di Marcopoli. *Chiesa Cattedrale di Ogdensburg*, per Mons. Giuseppe Enrico Conroy, traslato dalla chiesa titolare Vescovile di Ariñdela. *Chiesa Cattedrale di Bellohorizonte*, per Mons. Antonio Dos Santos Cabral, traslato dalla Cattedrale di Natal. *Chiesa Cattedrale di Annecy*, per Mons. Fiorenzo

Du Bois de la Villerabel, traslato dalla chiesa titolare Vescovile di Eno. *Chiesa Cattedrale di Brooklyn*, per Mons. Tommaso Edmondo Molloy, traslato dalla chiesa Vescovile di Lorea. *Chiesa titolare Vescovile di Gerra*, per Mons. Luca Ermenegildo Pasetto, Cappuccino, Predicatore Apostolico. *Chiesa Cattedrale di Meaux*, per Mons. Ludovico Gaillard, Vicario generale di Beauvais. *Chiesa Cattedrale di Northampton*, per Mons. Carlo Cary-Elwes, Canonico della stessa Cattedrale. *Chiesa Cattedrale di Alessandria della Paglia*, per Mons. Nicola Milone, Parroco di « Favria Canavese », Arcidiocesi di Torino. *Chiesa Cattedrale di Leon (Nicaragua)*, per Mons. Tijerino y Loaiciga. *Chiesa Cattedrale di Chachapoyas*, per Mons. Ottavio Ortiz Arrieta dei Salesiani. *Chiesa titolare Vescovile di Callinico*, per Mons. Giuseppe Gionali, Abbate dei Mirditi (S. Alessandro di Oroshi).

Confermava quindi la promozione e le elezioni seguenti, fatte canonicamente nel Sinodo tenuto dai Vescovi Siri sotto la presidenza del loro Patriarca in Beyrut nello scorso febbraio:

Mons. Teofilo Gabriele Tappouni, Vescovo titolare di Batnan-Saroug e Vicario patriarcale di Mardin, promosso alla Sede metropolitana di Aleppo.

R.mo Corepiscopo Mons. Giuseppe Giorgi, Prelato domestico di S. Santità, parroco della Chiesa Sira di Bassorah, Vicario patriarcale di Homs ed Hama eletto Vescovo tit. di Aretusa di rito siro.

R.mo P. Behnan Kalian, Superiore nel Convento di S. Behnan (Mossul), eletto Vescovo tit. di Batnan-Saroug e Vicario patriarcale di Mardin.

Annunziò quindi le provviste già fatte per bolla, tra le quali notiamo ancora: Mons. Ernesto Filippi, Delegato apost. nel Messico, *arciv. di Sardica*; Mons. Francesco Berré O. P., *Arcivescovo di Bagdad*; Mons. Antonio Micozzi, Suffraganeo di *Sabina*, vesc. tit. di Cesarea di Filippo; Mons. Celso Costantini, Amm. Ap. di *Fiume*, vesc. tit. di Geropoli; Mons. Giuseppe Petrone, vesc. di *Pozzuoli*; Mons. Pasquale Gioia, vesc. di *Molfetta*, *Giovinazzo* e *Terlizzi*; Mons. Bruno Occhiuto, vesc. di *Cassano al Jonio*.

INDICE PROGRESSIVO DEL VOLUME XXXIII

ATTI DELLA S. SEDE.

ATTI DEL SOMMO PONTEFICE BENEDETTO XV

PAG.

I. Breve o Lettera Apostolica *Collegium Tharsicii* con cui il medesimo viene eretto in Arciconfraternita e indulgenziato; 25 aprile 1920 3

II. Enciclica su S. Efrem Dott. della Chiesa; 5 ottobre 1920 (cenno) 14

III. Benedizione Apostolica al *Monitore Ecclesiastico*: 22 gennaio 1921 37

IV. Enciclica *Sacra propediem* sul VII centenario del Terz'Ordine Francescano (vers. ital. ufficiale) 38

V. Costituzione Apostolica *Sedis huius* sul rito liturgico di Braga 45

VI. Allocuzione ai quaresimalisti e parroci di Roma: del fine della sacra predicazione 93

VII. Allocuzione Concistoriale (7 marzo 1921) 124

VIII. Enciclica *Inter Praeclara* sul VI centenario Dantesco (vers. ital.); 30 aprile 1921 133

IX. Breve *Romanorum Pontificum* di erezione in Primaria dell'Unione Apostolica arricchita di nuove indulgenze: 17 aprile 1921 197

X. Allocuzione Concistoriale; 13 giugno 1921 223

XI. Enciclica *Fausto appetente* sul VII centenario dalla morte di S. Domenico: 29 giugno 1921 229

XII. Breve *Constat apprime* sul Perdono d'Assisi nella stessa cappella della Porziuncola; 16 aprile 1921 235

XIII. Preghiera *O Dio di bontà* per la pacificazione degli animi in Italia; 25 luglio 1921 240

XIV. Lettera al card. Gasparri per una colletta in favore del popolo russo; 15 agosto 1921 241

XV. Discorso sul ministero parrocchiale; 10 luglio 1921 . . . 289

XVI. Breve circa il mandato Apostolico per la benedizione degli Abati O. S. B., 19 giugno 1921 293

PAG.

XVII. Breve d'erezione della S. Lega Eucaristica; 27 aprile 1921. 325
XVIII. Lettera circa il Terz'Ordine Regolare della Penitenza; 20 febbraio 1921 327
XIX. Allocuzione concistoriale del 21 novembre 369

SUPREMA S. CONGREGAZIONE DEL S. OFFICIO

I. Circolare relativa alla Y. M. C. A. e a consimili associazioni e pubblicazioni di origine protestante; 5 novembre 1920 . . . 6
Versione italiana della medesima. 52
II. Condanna di libri; 10 novembre-9 dicembre 1920 9
III. Dichiarazione di scomunica del sac. Ernesto Buonaiuti; 14 gennaio 1921 55
IV. Riviste proibite; 14 gennaio 1921 56
V. Decreto di proscrizione di alcune immagini sacre; 24 febbraio 1921 165
VI. Condanna di libro; 22 aprile 1921 166

S. CONGREGAZIONE CONCISTORIALE

Notificazione circa l'organizzazione delle Opere di assistenza per gli emigranti italiani, e costituzione di un Prelato Ordinario; 23 ottobre 1920 56
Notificazione circa il Collegio per sacerdoti assistenti degli emigranti eretto in Roma; 26 maggio 1921 201
Risoluzione circa il privilegio di ordinare senza lettere dimissoriali; 6 novembre 1920 242

S. CONGREGAZIONE DEI SACRAMENTI

Istruzione circa la prova dello stato libero e la notifica del matrimonio celebrato; 4 luglio 1921 244
Dioecesis L. Circa la dispensa dell'irregolarità pei mutilati nel braccio; 1° luglio 1918. 295

S. CONGREGAZIONE DEL CONCILIO

Zagabrien. Circa l'interpellazione dei parroci da parte dei Vescovi nella nomina dei viceparroci; 14 novembre 1920 58
Corrienten. Circa la giurisdizione dell'Ordinario su le Conferenze di S. Vincenzo de Paoli e associazioni affini; 14 novembre 1920. 101

PAG.

Maioricen. Sul diritto di lucrare le fallenze altrui; 15 gennaio 1921. 139

Dioecesis N. Circa la proibizione di mandar Messe fuori di diocesi; 19 febbraio 1921 166

Paderbornen. Della competenza in cause circa i banchi di chiesa; 11 dicembre 1920 246

Dioecesis M. Circa i tassarii diocesani; 11 dicembre 1920 . . . 249

Dioecesis N. Circa l'applicazione della Messa conventuale cantata dalle Dignità; 12 marzo 1921 289

SACRA CONGREGAZIONE DEI RELIGIOSI

Nuove *Norme* per l'approvazione delle Congregazioni religiose; 6 marzo 1921 251

Dubbi circa il Capitolo Generale nelle Congregazioni religiose di diritto diocesano; 2 luglio 1921. 328

S. CONGREGAZIONE DI PROPAGANDA FIDE

Decreto circa le parrocchie delle diocesi soggette alla medesima S. C. di P. F.; 9 dicembre 1920 61

Decreto con cui si istituisce un Consiglio Centrale per l'Opera della Propagazione della Fede, per l'Italia; 1° marzo 1921. 167

Istruzione per l'organizzazione e incremento in Italia dell'Opera della Propagazione della Fede; 15 maggio 1921 329

S. CONGREGAZIONE DEI RITI

I. Variazioni da farsi al Breviario e al Martirologio, circa S. Gabriele dell'Addolorata, S. Margherita M. Alacoque, S. Giovanna d'Arc; decr. 25 luglio 1920 9

II. Nuovo Ufficio, Messa ed elogio in onore di S. Efrem Siro, Diac. Conf. e Dottore di S. Chiesa (cfr. anche p. 103 nota 1). . 10

III. Dubbio circa le Litanie Lauretane; 15 ottobre 1920 . . . 14

IV. Decreto di approvazione dell'edizione tipica 1920 del *Memoriale Rit um*; 14 gennaio 1920 62

V. Decreto di approvazione dell'edizione tipica 1920 del *Missale Romanum*; 25 luglio 1920 63

VI. Istruzione circa le Messe da dirsi dai sacerdoti cecuzienti che ne abbiano ottenuto l'indulto; 12 gennaio 1921 103

PAG.

VII. Dubbio circa il canto del *Sanctus* nella Messa solenne; 14 gennaio 1921 106

VIII. *Urbis et Orbis*. Decreto circa le lodi *Dio sia benedetto*; 23 febbraio 1921 107

IX. *Romana*. Sul privilegio della Messa dei ss. App. Pietro e Paolo, nella Basilica Vaticana; 22 giugno 1921. 259

X. Dubbio circa la Messa votiva del S. Cuore nel venerdì dopo l'ottava dell'Ascensione; 8 luglio 1921 260

XI. Nuove rubriche circa i Prefazi della Messa 334

S. CONGREGAZIONE DEI SEMINARI

Istruzione agli Ordinari d'Italia su l'Ordinamento dei Seminari:

Pietà e disciplina 142

Istruzione media 169

Istruzione teologica 204

S. PENITENZIERIA APOSTOLICA

I. Decreto circa un modo di recitare il santo Rosario; 22 gennaio 1921 108

II. Dubbio circa gli oggetti che hanno annesse indulgenze apostoliche; 18 febbraio 1921 110

III. Dubbio circa il trasferirsi delle indulgenze annesse a feste; 18 febbraio 1921 110

IV. Dubbio circa l'assoluzione delle censure riservate specialissimo modo; 21 aprile 1921 180

SUPREMO TRIBUNALE DELLA SEGNATURA

Tergestina. Circa l'ufficio del Promotore di giustizia, 26 febbraio 1921 301

SACRA ROMANA ROTA

Bergomen. Circa redditi di una cappellania; 29 luglio 1919 . . 339

Vicariatus Chan-Si. Matrimoniale 357

Alexandrina. Di giuspatronato. 359

Clavaren. Di esecuzione di sentenza 361

SEGRETERIA DI STATO DI S. S.

PAG.

Circolare relativa all'ufficio di maestri elementari nelle scuole pubbliche, esercitato da sacerdoti; 18 novembre 1920 64

DATARIA APOSTOLICA

Nivernen. Dell'erezione di Dignità; 12 marzo 1921. 261

PONTIFICIA COMMISSIONE PER LA INTERPRETAZIONE AUTENTICA DEL CODICE

Risoluzioni circa la professione religiosa e la dispensa degli impedimenti matrimoniali 111

STUDI.

I. Il Codice di Diritto canonico. Riassunto e dilucidzioni.
Libro IV. Dei procedimenti. Introduzione 15
Dell'Ordinamento giudiziario: Tit. I-III 22
Diritto giudiziario subiettivo: Tit. IV-V 67
Procedura giudiziaria generale: periodo introduttorio: Tit. VI-VIII 113
Periodo istruttorio: Tit. IX-X 117, 151
Periodo definitivo: Tit. XI-XIII 181
Periodo riparatorio ed esecutivo: Tit. XIV-XVII. . . 211
Procedura giudiziaria speciale: Tit. XVIII-XXVI . . 272
Procedimenti amministrativi-coercitivi: Tit. XXVII-XXXI 341
Della sospensione *ex informata conscientia*. 363
II. Le ultime risposte della Commissione del Codice 73
III. Per la formazione dei Sacri Pastori: il Presbiterio (D. E. Naddeo, O. S. B.) 262
Notiziario bibliografico: Esame critico della letteratura recente canonica, giuridica, morale e pastorale, con speciale riguardo allo studio del Codice 84, 306

CONSULTAZIONI.

PAG.

Su la fondazione di patrimoni sacri in riguardo alle leggi eversive 48

QUESTIONI.

I. L'esame dei Parroci secondo la recente risoluzione della Commissione interprete del Codice:

1. pei già parroci 27
2. pei candidati-parroci 76

II. Circa il confessore occasionale delle religiose 159

III. Circa la devoluzione nella collazione dei benefici 189

QUESITI MINORI.

1-4, p. 81; 5-9, p. 119; 10-12, p. 162; 13-26, p. 284.

BREVI RISPOSTE.

N. 1-6, pag. 31; 7-24, p. 82; 25-44, p. 121; 45-51, p. 192; 52-55, p. 222; 56-66, p. 287; 67-83, p. 304; 84-100, p. 352.

LEGGI, DECRETI E GIURISPRUDENZA GOVERNATIVA.

R. D. 1° agosto 1920 che disciplina le alienazioni di beni ecclesiastici 32

Circa la tassa sul patrimonio: dichiarazione 22 aprile 1920 . . 34

Sunti di sentenze: rettore di Chiesa; locazione di beni beneficiali; congrua; impotenza; errore nel matrimonio; spese di culto; rinnovazione dei titoli di credito; legati per l'anima 314

Istruzioni ministeriali circa l'assicurazione dei sacerdoti e religiosi contro l'invalidità e vecchiaia 317

R. D. circa l'aumento delle congrue parrocchiali 354

CRONACA ECCLESIASTICA.

ATTI DEL CONCISTORO

16 dicembre 1920, p. 35; 7 marzo 1921, p. 124; 10 marzo 1921, p. 126; 13 giugno 1921, p. 223; 16 giugno 1921, p. 226; 21 novembre 1921, p. 369.

ATTI PARTICOLARI DEL S. PONTEFICE

Pag. 163; 318.

LETTERE PONTIFICIE

Pag. 194; 319.

CIRCOSCRIZIONE ECCLESIASTICA

Pag. 193; 227; 319.

CAUSE DI BEATIFICAZIONE E CANONIZZAZIONE

Pag. 195; 321.

NUOVI CARDINALI

E.mi Ragonesi, pag. 127; Faulhaber, 127; Dougherty, 128; Benlloch y Vivo, 129; Vidal y Barraquer, 129; Schulte, 130; Tacci, 225; Ratti, 225; Laurenti, 226.

UDIENZE PONTIFICIE

Pag. 93; 289.

NUOVI VESCOVI

Pag. 35; 126; 226; 321; 371.

NOMINE PONTIFICIE.

Pag. 36; 321.

LUTTI NEL SACRO COLLEGIO

E.mo Gibbons, p. 130; Du Bourg, 324; Gusmini, 324.

NECROLOGIO

Pag. 36; 131; 322; 324.

FATTI DEL MESE.

Pag. 131; 164; 195; 226; 323.

RECENSIONI.

	Pag.
Llobera I., S. I. *Grammatica classicae latinitatis*	36-*bis*
Stanislao dell'Addolorata. *La Cappella Pont. del « Sancta Sanctorum »*	36-*bis*
Mons. Michele Antonini e le sue Memorie	36-*bis*
Cathrein V., S. I. *Filosofia morale*, Vol. II	36-*bis*
Costamagna G. *Compelle intrare*	36-*bis*
Dehon P. *La vie intérieure*	100-*bis*
Millot Ch. *Mariage, célibat, vie religieuse*	100-*bis*
Duplessy A. *Dominicales*	100-*bis*
Piny P. *Le plus parfait*	100-*bis*
Lemoine A. *Je crois en Iésus Crist*	100-*bis*
Menghi G. *Prontuario del diritto di successione italiano*	100-*bis*
Garrigou-Lagrange R. *De Revelatione*	132-*bis*
De Santa F., *Spunti di Teologia pastorale*	132-*bis*
De Meester Pl. *Liturgia di S. G. Crisostomo*	132-*bis*
Principe O., S. I. *Ricordo ai sacerdoti*	132-*bis*
Rosiello A. *Una parola ai confessori*	164-*bis*
Verrusio A. *De Sacramentis in genere*	164-*bis*
Casacca N. *Il Papa e l'Italia*	164-*bis*
Sbrocca F. *Il parroco e i parrocchiani*	164-*bis*
Peano D. *La vita comune del clero secolare*	196-*bis*
G. M. *Da « Sister » anglicana a oblata benedettina*	196-*bis*
Munerati D. *Promptuarium pro Ordinandis*	196-*bis*
Sacchi G. *Esistenza di Dio*	228-*bis*
Oldrà A. *Virtù individuali*	228-*bis*
Nediani T. *La fiorita francescana*	228-*bis*
Arrighini A. *I Santi Domenicani*	292-*bis*
Ribera R. *Signore, dammi anime!*	292-*bis*
Aria F. S. *La guida del Convittore nella pietà*	292-*bis*
Toso A. *Ad Codicem J. C.*	388

INDICE ALFABETICO ANALITICO [1]

Abati benedizione, p. 293.

Accusa criminale, p. 273; matrimoniale, 276.

Affrancazioni, possono farsi senza richiedere l'autorizzazione governativa, p. 32.

Alfonso (S.) dei Liguori autorità nella teologia morale, p. 208; encomio p. 319.

Alacoque (S.) Margherita M., lett. decretale di canonizzazione, p. 9; elogium, p. 10.

Altare privilegiato, indulto, p. 45; 200 s.

Altare sconnesso, riconsacrazione, p. 287.

Amen nella Comunione, p. 121.

« Amissis inter praesentes » senso della formula, p. 142.

Amministrativi procedimenti pagina 340 ss.

Appello, se sia concesso al contumace, p. 184 not.; dai giudici sinodali al Vescovo, p. 123.

Arbitrato p. 249; 273.

Arc (D') S. Giovanna, lett. decretale di canonizzazione, p. 9 not.; elogium, p. 10.

Arciconfraternita, p. 123; erezioni nuove, p. 3, 197. 325,

Articoli di interrogatorio, p. 118 s.

Assegno per le spese di culto, aumento, p. 354.

Assicurazione obbligatoria per l'invalidità e vecchiaia: quanto al clero, 317 s.

Assistente (prete) canonico, p. 287; pel celebrante cieco, p. 104.

Associazioni cattoliche, necessità di propagarle, p. 8 ss.; si esortano a iscriversi al III Ord. di S. Francesco, p. 41.

Associazioni pie, laiche e ecclesiastiche, p. 102 s.

Attentato lite pendente, p. 185.

Atti di riverenza tra Celebrante e Ministri, se possano dispensarsi, p. 285 s.

Azione ed eccezione, p. 70 s.

Banchi in chiesa: natura e competenza delle cause relative, p. 246 ss.

Basilica Vaticana, privilegi circa la Messa votiva dei ss. App. Pietro e Paolo, p. 259 ss.

Basiliche minori nuove, p. 163; 318.

Battesimo, nome da imporsi, p. 31; cerimonie omesse, p. 31; variazione delle preci secondo il sesso, p. 124.

Beatificazione e Canonizzazione, procedura, p. 16 s.; 278-283; cause nuove: vedi *Cause*: 195, 321.

« Benedictus qui venit » non può cantarsi prima dell'elevazione, p. 105.

Benedizione ad omnia, p. 287.

Benedizione del fonte, in vigilia Pentecostes, p. 306; in chiese non curate, 306.

Benedizione deprecatoria contra mures ecc.: quale possa sostituirvisi da chi non ha facoltà , p. 285.

Benedizione papale, se si richieda il Confiteor, p. 121; circa la lettura del rescritto, p. 354.

Beneficio, se possa conferirsi coattivamente, p. 348.

Binazione, casi in cui non è lecita, p. 83; circa la purificazione del calice, p. 306.

Beni ecclesiastici, alienazioni (R. D.), p. 32 ss.

Bilychnis, rivista condannata, p. 9.

Breviario, variazioni da indurre, p. 9 ss.; se l'ediz. tipica tolga gli uffici particolari per determinate feste, p. 352.

Cancelleria vescovile: per essa debbono trasmettersi le richieste circa

(1) Non comprende le materie del presente fascicolo.

lo stato libero, e le notifiche del matrimonio, p. 245.
CANDELE accese nella Messa cantata, p. 306.
CANONICI estradiocesani onorari: loro numero, p. 284.
CANONICI insegnanti, se godano i frutti della prebenda, anche essendo stipendiati, p. 73; a quali materie d'insegnamento ciò s'estenda, p. 74.
CANONICI titolari, p. 284.
CAPITOLO generale nelle Congreg. iuris dioecesani, p. 328 s.
CAPPA canonicale in estate, p. 287.
CAPPELLANIA ecclesiastica o laicale, p. 340.
CARITÀ, esortazioni, p. 40.
CAUSE matrimoniali, p. 275-278; superato tantum, 275.
CAUSE di beatificazione, ecc,: procedura, p. 16 s.; 278-283; Aikenhead Maria, p. 321; Antigo Maria, p. 321; Bellarmino ven. Roberto, p. 195; Beltrami Andrea, p. 195; Cafasso ven. Giuseppe, 195; Champagnat ven. Marcellino, 195; Dal Monte, ven. Bartolomeo, 195; Dàn, 321; Fournet ven. Andrea Uberto, 321; Galgani Gemma, 195; Harpain Eustella, 195; Maria di Gesù Deluil-Martiny, 391; Maria di Gesù du Bourg, 195; B. Margherita di Lorena, 321; De Scarpettis B. Angelo, 321; Teresa del Bambin Gesù, 321.
CAZAL Edmondo, si proscrive il suo libro su S. Teresa, 166.
CECUZIENTE, sacerdote, indulto circa la Messa, p. 103, ss.; se divenga «omnino caecus», p. 103 s.
CELEBRAZIONE extra ecclesiam vel oratorium per parte di un religioso, 193.
CELIBATO ecclesiastico, p. 35.
CENSURE in genere, p. 180 s., riservate specialissimo modo come possano assolversi, p. 180 s.
CENTENARIO della morte di S. Giovanni Berchmans, 194; dalla morte di S. Domenico, 230 ss.; dalla morte di Dante, 133, ss.; della Porziuncola, 239; del Terz'Ordine Francescano, 38 ss.
CERIMONIERE vescovile, canonico: circa le «inter praesentes», p. 305.
CHIESA: locali sopra la — , p. 83.
CITAZIONE, p. 114ss.
CLAUSURA papale, non vige per voti, ridotti ad modum simplicium, p. 112.
COADIUTORE (spesa pel): deducibilità e prova, p. 356.
CODICE schema primitivo, p. 15; correzione, p. 61, n. 3.
CODICE, canoni specialmente studiati: 5, p. 60; 216, p. 61; 336, p. 102; 395, p. 140 s.; 406, p. 284; 415, p. 288, 421, p. 73 s.; 422, p. 142; 459, p. 27 ss., 76 ss.; 462, p. 306; 476, p. 85 ss.; 492, p. 252; 522, p. 309 s., 159 ss.; 642, p. 74; 759, p. 31; 761, p. 31; 806, p. 83; 813, p. 119; 822, p. 120, 192; 838, p. 166 ss.; 867, p. 122; 883, p. 285; 909, p. 74 s.; 922, p. 111; 924, p. 110; 934, p. 15, 81, 109; 984, p. 297; 996, p. 77; 1002, p. 192; 1097, p. 84; 1164, p. 83, 352; 1184, p. 248; 1229, p. 162; 1252, p. 75; 1267, p. 31; 1274, p. 288; 1352, p. 143 ss.; 1354, p. 143; 1364, p. 173; 1384, p. 8; 1390, p. 8; 1432, p. 189 s.; 1507, p. 250; 1553, p. 247; 1680, p. 71; 1688, p. 30; 1841, p. 182; 2178, p. 351; 2254, p. 181.
COLLEGIATA parrocchiale, estinzione, p. 353.
COLLEGI ECCLESIASTICI, circa le ordinazioni, p. 243.
COLLEGI misti, siano separati dal Seminario, p 144 s.
COLLEGIO pei sacerdoti assistenti degli emigranti, p. 58 s.; p. 201 ss.; norme per l'accettazione p. 202; materie di studio, 202 s.; destinazione e suoi effetti, 203 s.
COLLEGIUM Tarsicii, erezione in arciconfraternita, e indulgenze, p. 3 s.
COLLETTA imperata, se possa sostituirsi l'orazione pro defuncto per cui si celebra, p. 284.
COMPETENZA definizione e conflitto, p. 26; laica ed ecclesiastica, 247 s., 249.
COMUNIONE dei fedeli, p. 121; nel sabato santo senza la Messa, p. 122.
— o Viatico: come debba recarsi, p. 353.
CONCILIAZIONE, non è elemento obbligatorio del giudizio canonico, 18 n.
CONCILIO Provinciale non può proibire quello che il Codice permette, p. 167; valore della loro ricognizione, p. 167.
CONCORSO in che differisca dall'esame, p. 30; generale, 78, 80.
CONDANNA di libro, se imponga l'obbligo di ritrattazione, p. 122.

Conferenze di S. Vincenzo, p. 101 ss.
Confessionale, p. 74 s.
Confessione in itinere maritimo, p. 285.
Confessione di religiosa extra locum legitimum, a confessore non approvato per esse, è invalida, p. 160.
Confessore parrocchiale, p. 305.
— occasionale delle religiose, p. 159 ss.; se possa servirsi del confessionale riservato alle religiose, p. 161.
Confiteor nella benedizione papale, p. 121.
Confronto dei testimoni, p. 155 s.
Congregazione religiosa e non Instituto, p. 251 ss., cfr. 253 not.; iuris dioecesani, p. 262, 328 s.; iuris pontificii, p. 252 s.; di difficile approvazione, p. 254 s.
Congrua parrocchiale: aumento, p. 354; non può allegarsi per la revisione della congrua l'aumento del caroviveri e delle tasse, p. 315.
Conopeo, p. 354.
Consuetudine conforme o contraria al Codice, p. 84, 60.
Contestazione, 116 s.; obbligatoria, p. 68.
Contratto, foro di —, p. 22.
Contumacia, p. 116; p. 183 s.
Costituzioni di Congregazioni religiose: loro approvazione, p. 255 s.; che cosa debba evitarsi nel compilarle, p. 256 s.; che cosa sia indispensabile inserirvi, p. 257 s.
Coretti o tribune di chiese, p. 352.
Credo in feste inferiori al doppio. p. 162.
Croce arcivescovile nella processione con intervento dei canonici, p. 284.
Crocifisso di confraternita in funzioni in cui è esposto il SS.mo, p. 124.

Dante gloria cattolica, p. 133 ss.; discepolo di S. Tommaso, p. 134; maestro di fede p. 135 ss.; censore dei mali della Chiesa, 136; cantore della religione, 138; confuta col suo esempio il preteso distacco fra dottrina e fede, 138 s.
Decreti, loro divario dalle sentenze p. 187.
Decreto di approvazione di Congregazione religiosa nuova, p. 253 s.; delle Costituzioni, p. 255 ss. (vedere *Istituti novelli*).
Decreto di lode, del fine: p. 252 not.; della Congregazione, p. 252 ss.; procedura per ottenerlo, p. 253.
Delegato Vescovile, se gli spetti la precedenza dovuta al vic. gen., p. 354.
Delegazioni Apostoliche nuove, p. 194.
Designazione d'appello, 194, 227, 320.
Delibazione giudiziaria; p. 114; nel giudizio di gratuito patrocinio, p. 217.
Denunzia del matrimonio: che cosa deve contenere, p. 245 s.
Devoluzione nella collazione dei benefici, p. 189 ss.
Dignità, quando debba portare il peso dell'applicazione della conventuale, p. 298 ss. 300 s.; circa la riserva del conferimento, p. 261.
Dignitari, circa l'obbligo di deporre in giudizio, p. 154.
« Dies irae » dispensa pel cecuziente, p. 106.
Dimissione di alunni d'Istituti rel. sine votis, p. 111.
Dimissorie privilegi circa le —, p. 243 s.
Diocesi nuove, v. p. 193, 319 s.
— soggette a Propaganda, p. 61.
Direttore spirituale necessario nel Seminario, p. 148.
Diritto canonico, testo e metodo di insegnamento, p. 208 s.
Dispensa in foro sacramentale: quali impedimenti ne vadano esclusi, p. 277 not.
Domenico (S.) elogio, p. 230 ss.; sua dottrina, p. 230 s.; suo attaccamento alla S. Sede, p. 232 s., il Rosario, p. 234 s.
Domicilio convenzionale, in contratto, p. 22 n.
Donne, esortazione alla modestia, p. 43; nelle processioni, p. 305.
« Dummodo »: valore della clausola nei rescritti, p. 160.

Eddomadario, circa l'applicazione della conventuale, 298 ss.
Efrem (S)) Siro: enciclica per la sua proclamazione a Dottore della Chiesa, p. 14; ufficio, p. 10 ss., cfr. 103 n.; Messa, p. 13; elogium, pagina 13.
Elezione di sepoltura, non si presume, p. 123; neppure per ascritti a confraternite, p. 123, p. 162.

Emenda giudiziale, p. 274.
Emigranti circa i loro matrimoni, p. 245; assistenza religiosa, p. 56 s. (vedi *Collegio*).
Errore in diritto o in fatto nella sentenza, p. 214 n.
— come causa civile di nullità del matrimonio, p. 316.
Esami nei Seminari, p. 210.
Esame d'ordinazione: se possa tener luogo dell'esame parrocchiale, pagina 77 s.
Esame annuale del clero: se possano tener luogo degli esami parrocchiali, p. 79 s.
Esame parrocchiale: se sia necessario ripeterlo nel passaggio ad altra parrocchia, p. 80; se possa dispensarsi anche nella prima collazione, p. 77 s.
Esorcismo in Satanam, ecc., p. 285.
Estra-diocesani: si riprova l'uso di esigere da loro maggior tassa pel *celebret* o altre abilitazioni di sacro ministero, p. 250.
Estrema unzione: circa la stola, p. 353; a più infermi insieme, p.

Fallenze altrui, se le lucrino gli indultarii, p. 139 ss.
Famiglia (Sacra), p. 108.
Fanciulli nelle processioni, p. 305.
Fatali, da qual punto cominci la loro decorrenza, p. 303.
« Fede e vita » rivista condannata, p. 8.
Feste, circa le indulgenze annessevi, p. 111.
Feste di santo in domenica, p. 83.
Feste del S. Cuore, circa gli uffizi particolari, p. 352.
Feste pro respectivis ecclesiis, p. 162.
Fictio iuris, p. 141.
Filosofia scolastica, suo insegnamento e metodo, p. 177 s.
Fondazioni ammesse dalla legge civile, p. 220 ss.

Gabriele (S.) dell'Addolorata, lettera decretale di canonizzazione, p. 9 ss.; elogium p. 9 s.
Genuflessioni, durante le processioni, p. 353.
Gioventù, deve salvaguardarsi dalla propaganda protestante, p. 6 ss.
Giudici sinodali p. 25 ss.: se facciano tribunale ordinazio o delegato, p. 123.
Giurisdizione ecclesiastica, p. 149 ss.
Giuseppe (S.) lode prescritta, p. 107.
Gloria in feste non doppie, p. 162.
Graduale Romano, rubrica riformata circa il Sanctus, p. 106 s.
Grata nel confessionale, p. 74.

Immagini sacre vietate, p. 165.
Impedimento ignoto, conosciuto dal parroco o dal Vescovo quando omnia parata sunt, p. 112.
Incardinazione, p. 152 not.; di religioso secolarizzato ante Codicem, p. 353.
Inchiesta criminale, p. 274.
Incidente giudiziario: concetto, pagina 181; se si diano di merito, p. 182 s.
Indifferentismo religioso, p. 7 s.; proibizione delle stampe relative, p. 8 s.
Indulgenze annesse a feste, restano affisse al giorno, anche se la festa si trasferisca, p. 111; toties quoties per un medesimo esercizio, p 352.
Indulgenze Apostoliche, se possano trasferirsi col trapasso dell'oggetto, p. 110.
— nuove concessioni per gli ascritti al Collegium Tarsicii, p. 4 s.; pei terziari francescani p. 45 s.; pel perdono d'Assisi, p. 235, 239; per la preghiera per la pacificazione, 240 s.; per l'Unione Apostolica, 199 s.
Indulto corale interpretazione: pagina 139 ss.
Infanzia (Opera della Santa), p. 332 s.
Infermeria di casa religiosa, se possa considerarsi famiglia distinta, pagina 31.
Infermità contagiosa, se costituisca causa civile di nullità di matrimonio, p. 316.
Impotenza matrimoniale, p. 314, 315.
Inter praesentes pel cerimoniere vescovile, p. 305; v. anche « Amissis i. p. ».
Interpretazione del Codice, metodo letterale e storico, p. 189 s.
Irregolarità per mutilazione del braccio, p. 295 ss.; per esercizio d'ordine, p. 284 s.
Istituti novelli, norme per l'approvazione, p. 251 ss.; approvati, p. 163, 317.
Istituti religiosi sine votis, p. 112.
Istituto Orientale: facoltà di conferire gradi, p. 163.
Ius Accrescendi, p. 141.

Lavanda dei piedi nel giovedì santo, pag. 352.

LEGA (Santa) Eucaristica erezione in arciconfraternita, p. 325.
LEGATI per l'anima, quando siano validi, p. 317.
LETTERATURA, come vada studiata dal clero, p. 74 s., 179 s.
« LIBERA ME », dopo la Messa de die, p. 353.
LIBRI E RIVISTE proibite, p. 9.
LIBRI di testo per Seminari, loro scelta, p. 171 s.
LIQUIDAZIONE della congrua, norme, p. 355 s.
LITANIE Lauretane c. d. « a mazzetti », p. 15 n.; recita alternata, p. 14 s.; recita del Kyrie, p. 81 s.
LITI, autorizzazione governativa, pagina 32 s.
LITURGIA, autorità della Chiesa Romana sui vari riti, p. 450 s.; studio della —, p. 209.
LOCAZIONI oltre 5 anni, p. 315.
LODI « Dio sia benedetto ecc. », p. 107 s. cfr. not.
LUCE elettrica, p. 305.
LUMEN CHRISTI, p. 305.

MAESTRO elementare nelle scuole pubbliche: se tale ufficio possa assumersi da sacerdoti, p. 65 ss., 67.
MANCE, devono escludersi dai tassari, p. 250.
MANDATO apostolico per la benedizione di abati, p. 293 ss.; concessione speciale pei Benedettini, p. 294 s.
MANO artificiale nell'ordinazione, p. 296 s.
MARIA SS. aiuto dei cristiani p. 233 s.; vedi anche *Rosario*.
MARTIRIO (cause di) se esigano la prova dei miracoli pr. d., p. 282 s.
MARTIROLOGIO, variazioni, p. 9 s.
MATRIMONIO in Santuario, p. 84; come vada notificato, p. 245 s. (V. anche *Errore*, *Impotenza*, *Impedimenti*, *Messa pro sponsis*).
MEMORIALE Rituum p. 62 s.
MESE del S. Cuore solennità, p. 120 s.; esercizi dell'ottavario, p. 305.
MESSA dialogata, p. 119.
— in oratorio privato, p. 286.
— conventuale celebrata dal Vescovo: perchè non venga da lui applicata, p. 299 s.; da Dignità pagina 298 ss.; dal parroco-canonico, p. 299 s.; candele richieste, p. 352.
— corale nelle ferie di Quaresima e vigilie, p. 287.
— de die pro defuncto, p. 353.
— de festo nella domenica successiva, p. 82, 122.
— de B. V. in Adventu, nella novena di Natale, p. 304.
— pro sponsis nelle nozze d'argento o d'oro, p. 288.
— votiva, indulto, p. 45.
— votiva del S. Cuore nel 1° venerdì del mese dopo l'ottava dell'Ascensione, p. 260 s.
— votiva pro re gravi per la solennità esterna di feste, p. 305.
— dei SS. Apostoli Pietro e Paolo; nella Basilica Vaticana, p. 259 s.
— votiva de Beata o defunctorum da dirsi dal sac. cecuziente, p. 103.
— de requie orazione per più defunti, p. 124; fra cui una femmina, p. 124.
— di terza, settima o trigesima, se abbia i privilegi della Messa in die obitus, vel anniversarii, p. 162.
— pro populo in festa che cade nel venerdì santo, p. 82; trasferendosi la festa anche quanto alla solennità, p. 192.
MESSE, se possano commettersi fuori di diocesi, p. 167 s.
— manuali circa la loro trasmissione fuori diocesi, p. 166.
— gregoriane, se possano ridursi alla tassa diocesana aumentata, p. 192.
MESSALE Romano, edizione tipica 1920, p. 63 s; corretto nel 1921, p. 334 not.
MINORISTA, che supplisce il suddiacono, se incorra irregolarità, p. 284 s.
MIRACOLI nelle cause di martiri, p. 282 s.
MISSIONI Pie Opere, in favore delle p. 331 s.
MITRA dei canonici nelle messe solenni, p. 222; deve deporsi nel dare la benedizione, p. 222.
MODERNISTI, come deturpino la figura storica di S. Francesco, p. 38 s.

NATALE, novena, p. 304.
NOME di Gesù (festa) in domenica, p. 305.
NONA nell'ufficiatura domenicale d'Avvento, p. 83.
NORMALI (Corsi), se i sacerdoti possano frequentarli, p. 64 s., 66.
NORME per l'approvazione di nuove Congregazioni religiose, p. 251.
NOTIFICA di sentenza: quando s'intenda fatta, p. 302 s.
NULLITÀ di atti in genere: definizione, p. 71.

NULLITÀ di sentenza per insufficiente costituzione del tribunale, p. 25 s; sanabile e insanabile, p. 214 s.

OFFICIO (Congregazione del S.), cause e delitti riservati a essa, p. 21 n.
ORAZIONE *ad libitum*, p. 222, 228.
— pro defunctis, come colletta, p. 222.
ORDINAZIONI senza dimissorie, pagina 242; in festa già di precetto, soppressa dal can. 1247, pag. 192.
ORDINARIO deve essere interpellato quando si tratti dei matrimoni di emigranti, p. 245 s.
ORDINAZIONE di mutilato negli arti superiori, se sia valida, p. 296 s.

PACE esortazioni, p. 41; preghiera per la —, p. 240 s.
PARROCCHIA, p. 122; considerata come famiglia, p. 289 ss.; doveri reciproci che ne derivano p. 290 s.; sviluppo delle opere parrocchiali, p. 292.
PARROCCHIE se possano seguire il diritto delle quasi-paroeciae, p. 61.
PARROCO, circa gli uffici funebri, p.121.
— inabilitato, di fronte al suo « vicarius adiutor », p. 122.
PATRIMONIO SACRO, se sia soggetto alle leggi eversive, p. 219; ha carattere alimentare, p. 220; fondazione valida, p. 221.
PATRONO (Santo) di parrocchia, p. 122; di confraternita, p. 305.
PERIZIA in genere, p. 151; circa i miracoli nelle cause di beatif., p. 282 s.
PIETRO (S.) encomio, p. 259.
PORZIUNCOLA origine della Chiesa, p. 235; storia dell'indulgenza, pagina 236 s.; ripristinazione, p. 239 s.
POVERTÀ in ordine alla dispensa da tasse, p. 81.
PREDELLA dell'altare, p. 31.
PREDICATORI (Ordine dei), elogio, p. 230 ss.; cfr. anche *Domenico (S.)*.
PREFAZI, nuove norme sul loro uso, p. 334-339.
PREFETTI di Seminario, p. 149 s.
PRELATO per l'emigrazione italiana, p. 57 s.
PRELATURE nullius nuove, p. 193, 320.
PRESBITERIO, concetto antico, pagina 263 s.; progetto di restauro, p. 264 ss.; e sua attuazione pratica, p. 269 ss.
PRESCRIZIONE contro la mente chiara del fondatore non s'ammette, pagina 340; si invalida per errore sostanziale, p. 221 s.
— circa la Messa conventuale, p. 301.
PREVENZIONE in cause di competenza mista, p. 21, 22, 247.
PRIVILEGIO locale, p. 286.
PRIVILEGI già concessi dalla S. C. dei Riti, di fronte alle nuove rubriche, p. 122.
PROCEDURA ecclesiastica, cfr. indice progressivo: *Studi*; civile e penale, p. 16 n.; amministrativa, p. 17; 341 ss., 343 ss., ultra-giudiziale?, p. 17.
PROCESSIONI, circa il genuflettere, p. 353.
— col SSmo dopo la Messa conventuale, p. 352.
PROCESSO per viam cultus, si richiede la discussione super virtutibus, p. 283.
PROCURATORE, costituzione legale, p. 68 ss.
PROMOTORE di giustizia, se possa essere parte principale in causa, p. 303; se possa ricorrere da sentenza di altro tribunale, p. 303.
PROPAGANDA (Collegi di): circa le ordinazioni, p. 242, s.
PROPAGAZIONE della Fede (Opera Pia); organizzazione, p. 169 ss.; istruzione relativa, p. 329-333.
PROFESSIONE di fede dei parroci, già fatta per procuratorem, p. 83.
— di voti coram Episcopo, p. 112.
PROPRI (Santi) di provincia regolare, p. 123.
PROTESTANTI, propaganda in Italia, p. 6 ss.
PROVA legale, p. 152 s.
PROVENTI casuali, come si computino d'ufficio, p. 355.
PRO-VICARIO Generale, se gli spetti la precedenza come al Vicario Generale, p. 354.
PURIFICAZIONE del Calice nella binazione, p. 306.

QUASI-PARROCCHIE, p. 61.
QUESTUAZIONE, negli istituti religiosi novelli, p. 254 s.

REGIUDICATA, p. 211 s.; riguarda solo il dispositivo, non le motivazioni della sentenza, p. 304.
REGOLARI, se possano nominarsi parroci, p. 61.
« RELIGIO », rivista condannata, p. 56.

Res mixti fori, p. 247 —.
Res spirituali adnexa, p. 247 s.
Residenza, p. 348 ss.
Rettore della Chiesa rappresentazione e azioni concessegli, p. 315.
Rimozione amministrativa dei parroci: modifiche del Codice, p. 345 s.
Rinunzia di beneficio: suoi effetti, p. 192.
Riserva delle dignità sebbene meschinamente retribuite, p. 261.
Riti (S. C. dei): dà l'indulto per la Messa votiva al sacerdote cecuziente, p. 103.
Riti liturgici, legittima varietà; pagina 46 s.; Bracarense, p. 47 ss., 49 ss.; partenopeo estinto, p. 50.
Rivendicazione di beni assegnati a patrimonio sacro, p. 221; invalida per parte di terzi, p. 221.
«Rivista trimestrale di studi filosofici e religiosi», condannata, p. 56.
Rosario, elogio, p. 233 s.
— con requiem, p. 31.; addizione all'*Ave Maria*, p. 108 s.
Rosarii e simili oggetti, facoltà di benedirli, p. 45, 200 s.
Rubriche nuove, se abroghino i privilegi già concessi dalla S. C. dei Riti, p. 122; circa i Prefazi, p. 334-337.
Russia, misera condizione, p. 240; necessità di soccorso, prescrizione di colletta, p. 242.

Sabato Santo, circa la comunione, p. 122; circa le funzioni previe alla Messa, p. 122.
Sacramento (S.), se possa conservarsi anche nella cappella dell'infermeria di casa religiosa, p. 31.
Sanctus, come debba dividersi nel canto, p. 106 s.
Scienze fisiche, come vadano studiate dal clero, p. 179 s.
Scomunica: dichiarazione, p. 55 s.
Scrittura sacra, metodo di insegnamento, 206 s.
Segnatura e Cassazione, p. 23.
Seminari, loro fine, p. 143, 147 s.; cfr. 262, si riprovano i misti, pagina 144 s.; maggiori e minori, pagina 146; ufficiali e maestri p. 147 ss. metodo d'insegnamento, p. 170 s.; libri di testo, p. 171 ss.; programma di studi, 172 s.
— indirizzo pastorale, p. 262 ss.; progetto d'un'opera integrativa, 263 ss.
Sentenze e decreti, p. 187; incidentali, p. 123.
Sepoltura elettiva, p. 123, 162.
Servaes Alberto e la sua scuola pittorica, proscritti, p. 165.
Solenne celebrazione dell'officium defunctorum, p. 120, 304; celebrazione del mese del S. Cuore, p. 120.
Spese di culto aumento p. 353; nonostante l'esistenza di fabbricerie, ecc. p. 356; obbligatorietà pei Comuni, p. 316.
Stato libero, necessità della constatazione, p. 245; notifica delle contrarie risultanze, p. 246.
Stola nell'estrema unzione, p. 353.
Stylus Curiae, p. 20.
Suspicione: se la pronunzia su — leda il merito della causa, p. 123.

Tassa su patrimonio, esenzione per istituti di indole ecclesiastica, p. 34; revisione di dichiarazioni, p. 34.
Tasse civili, p. 311 s.
— diocesane; debbono essere uniformi per tutte le diocesi di una stessa provincia, p. 249 s.; possono nella concreta applicazione diminuirsi secondo i casi, p. 250; quali vadano escluse, p. 250; circa le dispense matrimoniali, p. 81, 250.
Te Deum a chiusa delle novene, p. 83.
Tempo utile o continuo, p. 189 ss.; cfr. 191.
Teologia e diritto canonico nel c. 421, come debbano intendersi, p. 74.
Teologia scolastica, p. 205 ss.; positiva, p. 206.
Teologia morale, testo e metodo d'insegnamento, p. 208.
Terrasanta protesta del S. P. per la —, p. 223 s.
Terz'Ordine Francescano, origine p. 39; regola e spirito, p. 40; efficacia, p. 42; centenario, p. 125.
— Regolare della Penitenza, p. 327 s.
Teste qualificato, p. 152, cfr. not.
«Testimonio (Il)» rivista condannata, p. 8.
Titolare circa la Messa nella domenica seguente alla festa, p. 304.
Titolo di una congregazione religiosa, p. 258.
Titolo trentennale, di credito p. 316.
Transazione, p. 253.
Trasloco dei parroci, p. 347 ss.
Tumulo in funerali consecutivi, p. 306.

Ufficiale Diocesano, sua sfera di azione p. 1233; se si dia appello dall' — al Vescovo, p. 24 s.
Ufficio di morti, solennemente celebrato, p. 120; circa il diritto parrocchiale, p. 121; prima della Messa de dominica, p. 286; in confraternite, p. 306.
Unione Apostolica, sanazione e conferma dell'erezione in Primaria, p. 198 s.; facoltà d'aggregare, p. 199; indulgenze e privilegi spirituali pei sacerdoti ascritti p. 199 s.
Unione Missionaria del Clero, p. 331.
Usufruttuario, pagamento di annualità, p. 316.

Vacanza di beneficii, quando s'apra per rinunzia, e quando per traslazione, p. 192.
Vacanze corali, p. 123.
Vacanze dei Seminaristi, p. 150 s.
Venerdì Santo, circa la Messa pro populo e simili obblighi, p. 82 s.; circa l'indulgenza di festa che cada in —, p. 111.
Vescovo, se faccia parte del Capitolo, p. 300; circa la Messa conventuale, p. 299; in causa propria, p. 24.
— diritti di vigilanza su le associazioni pie anche laiche, p. 101 s.
— non può proibire quello che il Codice espressamente permette, pagina 167.
— circa la P. O. della Propagazione della Fede, p. 331.
— come debba diportarsi nelle fondazioni di nuove Congregazioni religiose, p. 252 ss.
Villeggiatura pei Seminaristi, 150 s.
Vocazione in che consista, p. 297; coltivazione, p. 145.

Y. M. C. A., p. 7.

RECENSIONI.

Toso Can. Albertus. *Ad Codicem Iuris Canonici Commentaria Minora comparativa methodo digesta.* Liber I. *Normae generales.* Altera Editio revisa. In 4° min. di p. 186. Lire 18 presso l'Autore, in Roma, Abbazia di S. Gregorio al Celio.

Il crescente favore con cui è accolta questa egregia iniziativa ha un'altra testimonianza nella necessità che si è imposta di preparare subito la seconda edizione in volume chiuso delle dispense fin qui uscite, e che comprendono la trattazione di tutta la Parte generale del Diritto canonico (I libro del Codice). Invero la estesissima conoscenza delle fonti, la larga erudizione civilistica, lo stile e la forma strettamente giuridica e bellamente latina dell'esposizione, contraddistinguono in modo assai favorevole questo ben attuato Commentario. Nella presente edizione, oltre il vantaggio di un colpo d'occhio completo su una materia per sè stante, abbiamo rilevato parecchi sapienti ritocchi: p. es. dove genialmente spiega il can. 61 osservando che la facoltà data per rescritto di concedere dispense equivale a un privilegium praeter ius (cfr. can. 66). In genere è sommamente notevole e lodevole la sollecitudine che l'autore testimonia di rendersi sempre ragione del perchè delle disposizioni di legge. Alcune lievi mende di stampa (p. 126, n. 7) il lettore le corregge facilmente da sè.

Imprimatur: Fr. Albertus Lepidi O. P., S. P. Ap. Magister.
Imprimatur: † Joseph Palica, Archiep. Philippen., *Vicesgerens.*

Antonio Gentili, *Gerente responsabile.*

Roma, Grafia - S. A. I. Industrie Grafiche, Via Federico Cesi, 45.